

Decreto Dirigenziale

DD

Il Dirigente

Oggetto

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio di programmazione e organizzazione di una rassegna cinematografica importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa

VISTO il D.M. 7 luglio 2023, n. 809, art. 9, lett. f), che prevede uno stanziamento di € 37.000.000 "a sostegno dei programmi d'Ateneo finalizzati al potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti, ai sensi dell'art. 1-ter del d.l. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Tali servizi e interventi sono finalizzati a promuovere l'inclusione degli studenti, con riferimento in particolare all'attivazione o potenziamento di servizi di supporto al benessere psicologico, i tirocini curriculari e il placement dei laureandi e dei laureati entro un anno dal conseguimento del titolo, il sostegno agli studenti fuori sede con condizioni socio-economiche disagiate";

VISTA la delibera del Senato accademico del 26.03.2024 di Programmazione di massima delle azioni a valere sulle risorse per il "Potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti" - Art. 9, lett. f) dm 809/2023 (FFO 2023)" in cui si stabilisce, tra l'altro, di destinare euro 30.000,00 all'organizzazione di attività culturali, sportive e ricreative in ambito inclusivo per il triennio AA.AA. 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026;

VISTA la nota della prof.ssa Silvia Fornari, acquisita al prot. n. 296286 del 22.08.2024, in cui si proponeva di organizzare una rassegna cinematografica gratuita, aperta a studenti e studentesse, sui temi dell'equità, pari opportunità e differenze, a decorrere dal 01.01.2025 al 30.06.2025;

CONSIDERATO che il prof. Roberto Rettori, Delegato per il Settore orientamento, tutorato e divulgazione scientifica, aveva dato il suo parere favorevole all'organizzazione di tale iniziativa per l'A.A. 2024/2025;

TENUTO CONTO del successo, in termini di partecipazione e apprezzamento, dell'iniziativa nell'A.A. 2024/2025 e della volontà della prof.ssa Silvia Fornari e del prof. Roberto Rettori di realizzare una seconda edizione del Cineforum UniPg a decorrere dal 28.10.25 al 12.06.2026;

FATTO PRESENTE che tale approvvigionamento ha un valore presuntivamente pari a € 9.662,00 IVA al 22% esclusa;

Ripartizione Didattica

Dirigente
Antonella Bianconi

Responsabile Area
Matteo Tassi

Responsabile Ufficio
Valentina Cera

Ripartizione Didattica

Piazza Università 1
06123 Perugia

Area Offerta Formativa e carriere
Studenti - Ufficio Orientamento, Job Placement, Associazione Alumni,
Diritto allo studio e Inclusione

075 585 2190
servizio.orientamento@unipg.it

RICHIAMATO il D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

DATO ATTO che l’art. 17 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché, in caso di affidamento diretto, individuano l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica- finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO in particolare l’art. 50, comma 1, lett. b) del sopra richiamato codice dei contratti pubblici a mente del quale le stazioni appaltanti procedono “all’affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

FATTO PRESENTE, a mente dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, che per l’affidamento di cui trattasi non sussiste un interesse transfrontaliero certo;

DATO ATTO, pertanto, che per l’affidamento di cui trattasi non vi era l’obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 in quanto di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 449, della legge 296/2006 il quale dispone che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni

stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”;

CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con l'affidamento in oggetto;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, a mente del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino alla soglia di rilievo comunitario, le università, in quanto amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. 165/2001, sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

RILEVATO che i servizi da acquisire sono presenti nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, bando Servizi di organizzazione di eventi, Categoria Servizi ricreativi, culturali, sportivi e di Organizzazione eventi per la quale non è presente un catalogo, che consenta di effettuare direttamente una comparazione dei prezzi tra gli operatori economici abilitati al mercato medesimo e non risulta possibile procedere con un ordine diretto di acquisto;

CONSIDERATO, pertanto, che risulta necessario procedere con una Trattativa Diretta al fine di avviare una negoziazione diretta con unico operatore economico;

DATO ATTO che è stata svolta un'indagine sulla piattaforma del mercato elettronico e per il servizio di cui trattasi è stato individuato quale operatore economico con cui negoziare l'Associazione RealMente APS con sede legale in Via G. Mameli, 4, 06124 Perugia, Codice Fiscale 94162060548, P. IVA 03536850542;

EVIDENZIATO che, a mente dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, è necessario assicurare che, nell'ambito degli affidamenti diretti, i soggetti scelti siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

FATTO PRESENTE che l'Associazione RealMente APS, con sede legale in Via G. Mameli, 4, 06124 Perugia, Codice Fiscale 94162060548, P. IVA

03536850542 ha esperienze pregresse idonee all'esecuzione del servizio richiesto;

DATO ATTO che in data 02.10.2025 è stata avviata la trattiva diretta in MEPA chiedendo all'Associazione RealMente APS, di formulare un'offerta per il servizio di cui trattasi, da eseguire alle condizioni di cui al capitolato speciale predisposto, e che in data 8.10.2025 la suddetta impresa ha presentato la propria miglior proposta per le attività di cui trattasi per un importo complessivo di euro 9.662,00 IVA al 22% esclusa;

FATTO PRESENTE che il prezzo offerto dall'Associazione RealMente APS, risulta congruo anche tenuto conto dei prezzi di precedenti contratti simili stipulati da questa struttura;

FATTO PRESENTE che non è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 in quanto, con riferimento alla tipologia del servizio da fornire, nonché all'accurata esecuzione del precedente contratto, si è ritenuto opportuno individuare l'associazione in questione quale affidatario diretto;

DATO ATTO, altresì, che, nel rispetto del principio di "applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore" di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, in sede di offerta è stata acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele;

VISTI:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) e la conseguente stima dei costi della sicurezza

relativi a rischi da interferenze, sia per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici, sia per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante, sia per lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno (qualora non si tratti di mansioni ad alto rischio);

DATO ATTO, pertanto, che per la tipologia del servizio che si intende affidare non risulta necessario procedere alla predisposizione del DUVRI;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante procederà alla verifica delle dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

VISTA l'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, acquisita in data 8.10.2025 con la quale ha dichiarato che in capo allo stesso non sussistono le clausole di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO, comunque, che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) e che tramite il servizio gestito dall'ANAC è stata verificata l'assenza di annotazioni e trascrizioni;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, se in conseguenza della verifica sulle dichiarazioni prodotte dall'Associazione RealMente APS, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 non si è proceduto a richiedere le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, non si richiede la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, stante la scarsa rilevanza economica dell'affidamento e le modalità di adempimento delle prestazioni;

FATTO PRESENTE che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche e che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: B89B197361;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato direttamente sul MEPA secondo le modalità previste dal sistema;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSTATATO il rispetto dei principi contenuti nella parte I, artt. 1 – 12 del codice dei contratti pubblici e, in particolare, dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

VISTO il quadro economico del servizio sotto riportato:

A – VALORE STIMATO DELL'APPALTO		
A1	Importo fornitura a base di gara	€ 9.662,00
A2	Oneri per la sicurezza	€
Totale (A1 + A2)		€ 9.662,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Modifiche contrattuali	€
B2	Imprevisti	€
B3	IVA su A	€ 2.125,64
B4	IVA su B1 – B2	€
Totale (B1 + B2 + B3 + B4)		€ 2.125,64
Totale intervento		€ 11.787,64

RICHIAMATO il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO, pertanto, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici;

TENUTO CONTO che il servizio affidato all’Associazione RealMente APS comprende anche tutte le attività connesse alla sua organizzazione a partire dalla data di stipula del contratto (15.10.2025), come ad esempio l’individuazione degli spazi e dei film, la copertura dei costi di noleggio delle sale e dei film e la realizzazione grafica del materiale di comunicazione dell’iniziativa;

RAVVISATA pertanto la necessità di effettuare il pagamento del servizio in due rate, di cui la prima pari ad euro € 4.831,00 + IVA 22% da versare alla stipula del contratto ed entro il 31 dicembre 2025, mentre la seconda, pari ad euro 4.831,00 + IVA 22%, da versarsi alla conclusione della rassegna cinematografica prevista per il 12 giugno 2026;

Decreta

- ❖ di affidare, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per i motivi di cui in premessa all’Associazione RealMente APS, con sede legale in Via G. Mameli, 4, 06124 Perugia, Codice Fiscale 94162060548, P. IVA 03536850542, il servizio di programmazione e organizzazione di una seconda edizione della rassegna cinematografica Cineforum UniPg, a decorrere dal 28.10.2025 e sino al 12.06.2026, per l’importo di euro 9.662,00 (IVA al 22% esclusa), come da preventivo acquisito e alle condizioni di cui alla documentazione poste a base dell’affidamento e accettate dall’operatore economico;
- ❖ di liquidare i corrispettivi come di seguito specificato:
 - fatturazione del 50% dell’importo pari ad € 4.831,00 (iva al 22% esclusa) alla stipula del contratto ed entro il 31.12.2025 a copertura dei servizi resi e pattuiti all’interno del contratto comprendenti l’attività di noleggio sale, realizzazione grafica e spese organizzative;
 - fatturazione del 50% dell’importo pari € 4.831,00 (iva al 22% esclusa) alla conclusione della rassegna cinematografica prevista entro il 12.06.2026;

❖ di disporre che il costo totale per il servizio in trattazione, pari ad € 11.787,64 Iva 22% inclusa, graverà sulla voce COAN CA.04.09.08.06.02.01 "Organizzazione manifestazioni e convegni" come di seguito specificato:

- per € 5.893,82 (iva al 22% inclusa), a decorrere dal 28.10.2025 e sino al 31.12.2025, sulla UA.PG.ACEN.ATTIDIDATT PJ: DM809_2023_ART9_LETT_F, del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio in corso – Codice COFOG MP.M4.P8.09.8 "Servizi affari generali per le amministrazioni - Istruzione - Istruzione non altrove classificato";
- per € 5.893,82 (iva al 22% inclusa), dal 01.01.2026 al 12.06.2026, sulla UA.PG.ACEN.ATTIDIDATT PJ: DM809_2023_ART9_LETT_F, del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2026 – Codice COFOG MP.M4.P8.09.8 "Servizi affari generali per le amministrazioni - Istruzione - Istruzione non altrove classificato";
- ❖ di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Università degli Studi di Perugia, sezione Amministrazione Trasparente, e nella piattaforma del Servizio contratti pubblici, assolvendo agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Il Dirigente

Dott.ssa Antonella Bianconi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)